

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 34

14 maggio 2015

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

LEGGE DI MODIFICA E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO

Oggetto assembleare n. 603

Relazione

Il presente progetto di legge detta importanti ed urgenti disposizioni di modifica della disciplina regionale in materia di commercio in particolari ambiti, che riguardano:

- la distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- il commercio su aree pubbliche;
- il commercio in forma hobbistica;
- il commercio in sede fissa;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La finalità è quella di semplificare e rendere più certi i procedimenti ivi previsti, di cui nel testo normativo si dispone la parziale riforma. Finalità di semplificazione sono perseguite, in particolare, nella disposizione che detta la disciplina transitoria per i casi di sospensione delle attività degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, mentre la finalità di conferire maggiore certezza ai procedimenti è perseguita con le nuove disposizioni in materia di revoca dei titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche ed in materia di esercizio del commercio in forma hobbistica. La medesima finalità è perseguita con le nuove disposizioni in materia di vendita esclusiva di merci ingombranti ed in quelle previste in materia di requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari.

L'art. 1 enuncia, riassumendo, le **finalità** del progetto di legge sopra enunciate.

L'art. 2 riguarda la **distribuzione di carburanti per autotrazione**.

Esso integra le previsioni già contenute nell'art. 28 della legge regionale 17/2014, relative alla possibilità di sospendere l'attività, a determinate condizioni, per uno o al massimo due anni, ed alla decadenza dell'autorizzazione all'esercizio nel caso in cui l'attività non venga riavviata allo scadere dei termini previsti.

L'art. 2, infatti, introducendo l'art. 28-bis della legge regionale 17/2014, disciplina:

- la possibilità di continuare la sospensione fino al 18 luglio 2015 o, a determinate condizioni, fino al 18 luglio 2016, per gli impianti che alla data dell'entrata in vigore del citato

art. 28 (19 luglio 2014) avevano già sospeso l'attività (commi 1 e 2);

- la decadenza dell'autorizzazione e obbligo della remissione in pristino a carico del titolare dell'impianto nei casi in cui:
 - l'attività non venga riavviata decorsi i termini sopra indicati (comma 3 lett. a) e b));
 - qualora l'impianto fosse attivo il 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione al comune di cui al comma 1 dello stesso art. 28 (comma 3 lett. c)).

L'art. 3 riguarda la disciplina del **commercio su aree pubbliche** e del **commercio in forma hobbistica**.

Il comma 1, che interviene in materia di commercio su aree pubbliche, introduce una disposizione volta a garantire che i titoli abilitativi (SCIA e/o autorizzazioni) revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del comune che ha adottato il provvedimento di revoca, onde evitare che un titolo revocato venga utilizzato illegittimamente. Il ritiro può essere eseguito sia dagli uffici comunali che, ad esempio, si vedano presentare i suddetti documenti in caso di reintestazione, volturazione, o altre operazioni sugli stessi, sia dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di commercio.

Il comma 2 interviene, invece, sulla normativa regionale in materia di hobbisti, prevedendo, in particolare, che i diritti di istruttoria, ora pari a euro 200,00, siano dovuti non più al momento del rilascio del tesserino, bensì nella misura di euro 20,00 per ogni singola vidimazione, ossia al momento dell'effettiva partecipazione dell'hobbista ad un mercatino, ferma restando la validità del tesserino per un massimo 10 volte. Vengono inoltre definiti la durata annuale del tesserino ed i casi in cui non si applicano le norme previste per gli hobbisti: le manifestazioni riservate ai minorenni, le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, se prive di finalità prevalentemente commerciale, e le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca, che non si svolgano più di una volta all'anno.

L'art. 4 interviene sempre in materia di **commercio su aree pubbliche**, con riferimento specifico alla validità dei titoli abilitativi in relazione alla regolarità contributiva del titolare.

Esso infatti, al pari del comma 1 dell'art. 3, introduce una disposizione che garantisce che i titoli abilitativi (SCIA e/o autorizzazioni) sospesi o revocati siano tolti dalla disponibilità del titolare e riposti a quella del comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca, onde evitare che un titolo non più valido venga utilizzato illegittimamente. Il ritiro può essere eseguito sia dagli uffici comunali che dagli organi preposti alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di commercio. In caso di sospensione dei titoli abilitativi è comunque prevista la restituzione degli stessi al venir meno delle circostanze determinanti la sospensione stessa, come ad esempio a seguito di presentazione da parte del titolare di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'intervenuta regolarità contributiva.

L'art. 5 riguarda la disciplina del **commercio in sede fissa**.

Il comma 1 precisa meglio le disposizioni applicabili nei casi di violazione dell'art. 19-bis della legge regionale 14/1999

in materia di **esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio**.

Il comma 2 ha invece come finalità quella di riportare in una norma di legge una disposizione già vigente a livello amministrativo, in materia di **vendita esclusiva di merci ingombranti**. La scelta si rende opportuna al fine di dare certezza ai beneficiari dei provvedimenti sulla correttezza dell'iter amministrativo. La disciplina concerne il calcolo della superficie di vendita, sia ai fini autorizzativi, sia con riferimento al calcolo degli standard urbanistici (parcheggi pertinenziali) degli esercizi commerciali che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili e a consegna differita.

La disciplina speciale dettata per questa particolare tipologia di esercizi prevede che la superficie di vendita degli stessi sia computata in misura ridotta, ed in particolare:

- se l'esercizio non supera le dimensioni di una media struttura, la superficie di vendita è considerata pari a 1/10 (al massimo 150 o 250 mq);
- se l'esercizio supera le dimensioni di una media struttura, fino alle dimensioni della media la sua superficie è calcolata pari a 1/10, per la restante parte pari a 1/4.

La riduzione trova la sua giustificazione nell'esigenza di tutelare quegli esercizi commerciali appartenenti al settore non alimentare che per la specialità delle merci trattate richiedono grandi superfici di vendita a fronte di un flusso di utenza contenuto.

Ciò significa che tali esercizi, se paragonati all'effettiva dimensione della loro superficie di vendita, risulterebbero sproporzionati rispetto al carico urbanistico (accessibilità all'area d'insediamento della struttura e parcheggi pertinenziali) derivante da una modesta movimentazione di clientela.

Al comma 3 vengono elencati i prodotti ritenuti merci ingombranti.

Il comma 4 stabilisce che le violazioni della suddetta norma comportano l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 7 dell'art. 22 del decreto legislativo 114/1998.

L'art. 6 tratta dei requisiti professionali richiesti per la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di generi alimentari.

L'art. 47 della legge regionale 7/2014 (legge comunitaria regionale per il 2014) ha riscritto l'art. 6 della legge regionale 14/2003 sulla disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Si ritiene ora opportuno estendere all'attività di somministrazione la validità dei requisiti professionali richiesti per la vendita di generi alimentari (titolo di studio, corso di formazione oppure pratica professionale), perché vi sia coincidenza con quelli previsti dall'art. 71 del decreto legislativo 59/2010.

Inoltre, in analogia con il principio sopra descritto, viene estesa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande anche l'efficacia dell'iscrizione al REC per la vendita dei generi alimentari.

L'iscrizione al REC per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la gestione di impresa turistica era già stata individuata come requisito valido per la somministrazione dall'art. 3 della legge regionale 6/2007 (disposizioni in materia di distribuzione commerciale).

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni di modifica della disciplina in materia di commercio, al fine di semplificare e rendere più certi i procedimenti, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) distribuzione dei carburanti per autotrazione;
- b) commercio su aree pubbliche;
- c) commercio in forma hobbistica;
- d) commercio in sede fissa;
- e) somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2014

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) è inserito il seguente:

“ Articolo 28-bis.

Disposizioni transitorie e finali per l'applicazione dell'articolo 28

1. Gli impianti di distribuzione carburanti, per i quali sussiste un'autorizzazione efficace ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), la cui attività era sospesa alla data del 19 luglio 2014, possono protrarre la sospensione fino al 18 luglio 2015 senza obbligo di comunicazione da parte del titolare al comune competente.

2. Entro il 18 luglio 2015, i titolari degli impianti di cui al comma 1 possono richiedere al comune competente l'autorizzazione all'ulteriore sospensione dell'attività fino al 18 luglio 2016.

3. Oltre che nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 28, si intendono decadute le autorizzazioni degli impianti di distribuzione carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 nei seguenti casi:

- a) qualora l'attività dell'impianto al 19 luglio 2015 risulti sospesa da oltre un anno e il titolare non abbia richiesto entro tale data, oppure gli sia stata rigettata, l'autorizzazione alla sospensione di cui al comma 2;
- b) qualora l'attività risulti ancora sospesa al termine del periodo di cui al comma 2;
- c) qualora l'impianto fosse attivo il 19 luglio 2014, ma successivamente a questa data l'attività venga sospesa per oltre un anno senza la comunicazione di cui all'articolo 28.

4. Nei casi di decadenza di cui al comma 3, il titolare provvede alla remissione in pristino del sito entro il termine stabilito dal comune.”.

Articolo 3

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

“2-bis. I titoli abilitativi revocati sono ritirati dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca.”.

2. All'articolo 7-bis della legge regionale n. 12 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.”;

b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. La vidimazione è soggetta al pagamento di euro 20,00 da parte dell'hobbista, a titolo di diritti di istruttoria. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.”;

c) Dopo il comma 13 è inserito il seguente:

“13-bis. Sono esentate dalle prescrizioni del presente articolo:

- a) le manifestazioni riservate ai minori di anni diciotto;
- b) le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità prevalentemente commerciale;
- c) le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore ad una volta all'anno.”.

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2011

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche) è inserito il seguente:

“4-ter. I titoli abilitativi sospesi o revocati sono ritirati dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di sospensione o revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di sospensione o revoca. In caso di sospensione, i titoli abilitativi sono riconsegnati all'intestatario qualora vengano meno le circostanze che avevano determinato la sospensione stessa.”.

Articolo 5

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1999

1. Il comma 7 dell'articolo 19-bis della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

“7. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

2. Dopo l'articolo 19-bis è inserito il seguente:

“Articolo 19-ter

Norme riguardanti le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti

1. L'esercizio dell'attività di vendita esclusiva di merci ingombranti è assoggettato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta l'attività di vendita di cui al comma 1, la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di un decimo quando questa non sia superiore a 1.500 mq nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei restanti comuni. Per superfici eccedenti le succitate dimensioni, la superficie di vendita è computata nella misura di un decimo fino ai predetti limiti e di un quarto per la parte eccedente.

3. Sono merci ingombranti i seguenti prodotti:

- a) autoveicoli, motoveicoli e relativi accessori;
- b) legnami;
- c) materiali per l'edilizia;
- d) mobili.

4. Nei casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

Articolo 6

Modifiche alla legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, o per il commercio e la preparazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, almeno triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti e bevande;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, un'attività d'impresa nel settore merceologico alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande oppure aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, o di essere stato iscritto al medesimo registro per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b), e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), salva cancellazione.”.